Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 23 febbraio 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1612.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta;

TITOLO I

Amministrazione e funzionamento del Banco

Art. 1.

Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili ha sede in Gardone Val Trompia (Brescia).

Con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, possono essere istituite sezioni del Banco in altre località dove l'industria di dette armi assuma particolare importanza.

La istituzione di dette sezioni può essere promossa da enti e associazioni i quali debbono, a tal fine, presentare domanda al Ministero dell'industria e del commercio corredata di documenti idonei a comprovare la necessità dell'istituzione in relazione alla produzione locale di armi, nonchè delle deliberazioni con le quali gli enti e associazioni interessati si assumono l'onere della spesa per l'impianto della sezione e quello della spesa per il funzionamento che non possa essere fronteggiata con le entrate della sezione medesima.

I locali del Banco e delle sue sezioni devono essere completamente estranei alle fabbricazioni di armi o parti di armi.

Art. 2.

Il Banco nazionale di prova è retto da un Consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

Il Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, è composto di:
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;
un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;
un rappresentante del comune di Brescia;
un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;
due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;
un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;

un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie in cui abbiano sede sezioni del Banco.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni possono essere confermati.

Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario.

Il Consiglio si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. E' convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

a) cura la gestione finanziaria del Banco e delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio;

b) vigila sul regolare funzionamento del Banco;

c) determina il numero, le qualifiche e le mansioni del personale necessario al funzionamento del Banco;

d) adotta i provvedimenti relativi al personale tecnico e amministrativo in conformità delle norme stabilite dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco;

e) propone al Ministero dell'industria e del commercio le tariffe per le prove delle armi da fuoco portatili, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, numero 186;

f) predispone il regolamento amministrativo e tecnico per la disciplina dei servizi del Banco ed il trattamento giuridico ed economico del personale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, qualora, richiamato all'osservanza di leggi o regolamenti, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze pregiudichino il regolare funzionamento del Banco ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Banco è affidata, per un periodo non superiore ad un anno, ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico del bilancio del Banco stesso, una indennità la cui misura è stabilita dal Ministro per la industria ed il commercio.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Banco; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; adotta i provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, nelle materie di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 3.

Art. 6.

Il direttore del Banco è nominato, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Ministro per la difesa.

Art. 7.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco.

E' fatto comunque divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 8.

Le entrate del Banco sono costituite:

a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per le prove delle armi da fuoco stabilite ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

b) dei contributi ordinari e straordinari degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa per la istituzione del Banco o di sezioni del Banco;

c) di contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura.

Art. 9.

L'esercizio finanziario del Banco ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo riguardano le entrate e le uscite complessive del Banco e delle sue sezioni e contengono anche l'indicazione delle previsioni e dei risultati di gestione separatamente per il Banco e le singole sezioni.

TITOLO II

Prove

Art. 10.

Le armi soggette a prova, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.

Art. 11.

Non sono ammesse alle prove o punzonate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.

Art. 12.

La prova definitiva dei fucili da caccia è effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata).

Per i fucili da caccia automatici la prova predetta è seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale, la cui dosatura è fissata dalla Direzione del Banco, quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore dell'arma.

Le canne in corso di lavorazione possono essere sottoposte alla prova provvisoria che consiste nella esecuzione di uno dei tiri previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 13.

A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il peso delle canne.

I marchi di prova sono impressi anche sui piani della bascula.

I dati relativi al calibro dei fucili ed alle dimensioni della camera e della sede del collarino sono fissati con il regolamento amministrativo e tecnico previsto dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14.

La prova dei fucili rigati e delle carabine è effettuata, di regola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia più potente usata per le singole armi. Quando ciò non sia possibile la prova è eseguita con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Banco.

A prova superata i marchi relativi sono impressi sulla parte posteriore e inferiore della canna e sulla incastellatura o sulla bascula.

Per le armi automatiche la prova suddetta è eseguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore.

Art. 15.

Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova formata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.

Art. 16.

Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.

La prova delle pistole automatiche è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore.

La prova delle pistole a rotazione è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro.

A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.

TITOLO III

Punzoni, marchi, certificati

Art. 17.

I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa relativa è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Art. 18.

I marchi del Banco nazionale di prova sono costituiti dallo stemma del comune di Gardone Val Trompia e dalle seguenti sigle:

a) PSF (polvere senza fumo);

b) PN (polvere nera);

c) FINITO.

Lo stemma del comune di Gardone Val Trompia e le sigle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sormontate dallo stemma della Repubblica; per la prova superiore la sigla di cui alla lettera *a*) è sormontata da due stemmi della Repubblica.

I fac-simile dei marchi di prova per le diverse armi o per le canne, e le parti dell'arma su cui vengono impressi, sono stabiliti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 19.

Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne basculate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante.

Il certificato contiene:

1) il nome del fabbricante;

2) il luogo di fabbricazione;

3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata;

4) i dati di cui al primo comma del precedente articolo 12 e le caratteristiche dell'arma;

5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato;

6) il numero di matricola dell'arma;

7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo);

8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco;

9) il numero progressivo del certificato.

Art. 20.

Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia.

Il certificato è collettivo e contiene l'indicazione della specie dell'arma, del calibro e della matricola di ciascuna arma.

La figlia di detto certificato è rilasciata al fabbricante unitamente ad un certificato individuale per ciascuna arma (cartellino), che contienne l'indicazione della pressione di prova, della matricola dell'arma, del numero del certificato collettivo e il bollo a secco del Banco.

TITOLO IV

Esenzioni - Accertamento delle contravvenzioni Controlli

Art. 21.

Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale, contemplate dall'art. 14, n. 3, delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

Art. 22.

Le autorità di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali contravvenzioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 23.

La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco.

La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, è devoluta al Ministero della difesa che ne terrà informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — MEDICI — TAVIANI
ANDREOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 97. — VILLA

TABELLA

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili

Marchi ufficiali

Numero	Specie della prova	Fac-simile Marchi	Parti dell'arma sulle quali vengono apposti
1	Prova provvisoria su canne sciolte od accoppiate	PSF	canna
2	Canne basculate (senza calcio)	PSF	canna e bascula
3	Canne di rimonta in bianco Canne di rimonta finite	PSF PSF	canna
4 5	Fucili non rigati a retrocarica Finiti in bianco Finiti completamente	PSF PSF	canna e bascula
6	Armi lunghe rigate	PSF	canna, castello otturatore
7	Armi sottoposte a prova superiore	PSF	canna e bascula
8	Armi corte		canna, fusto, otturatore o cilindro
9	Armi provate con polvere nera	PN	canna e codettone

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. 1613.

Statuizione del prezzo massimo di copertina dei libri di testo nelle scuole elementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;
Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito, per l'anno scolastico 1963-64, il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 1.600 per i testi del 1° ciclo e di L. 5.850 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
I	L. 800	—
II	L. 800	—
III	L. 740	L. 1.050
IV	L. 740	L. 1.220
V	L. 800	L. 1.300

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai, sul prezzo di copertina, lo sconto del 6 %.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1964.

Estensione delle norme sugli assegni familiari agli operai giornalieri assunti dal comune di Bagnacavallo (Ravenna) per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per un periodo di durata non superiore a quindici giorni in un anno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Bagnacavallo (Ravenna) tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Bagnacavallo per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a quindici giorni in un anno, è applicabile con le modalità dell'industria la tabella A), annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

p. *Il Ministro per l'interno*
AMADEI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1964.

Revoca della estensione delle norme sugli assegni familiari al personale operaio giornaliero assunto dal Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, concernente l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale operaio giornaliero assunto dal Ministero di grazia e giustizia con contratto di diritto privato ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, che ha disposto l'inquadramento in ruolo degli operai giornalieri in servizio presso gli Istituti statali;

Considerato che il personale operaio giornaliero addetto agli Istituti carcerari è stato inquadrato fra gli operai di ruolo del Ministero di grazia e giustizia ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato, altresì, che a tale personale è assicurato per legge il trattamento di famiglia previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per cui ad esso non vanno più applicate le norme sugli assegni familiari;

Ritenuta, pertanto la necessità di revocare il decreto ministeriale 13 agosto 1956;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 13 agosto 1956, che ha disposto l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale operaio giornaliero assunto dal Ministero di grazia e giustizia con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è revocato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, con il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze, la Commissione di cui all'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, n. 5736, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1961, registro n. 27, foglio n. 60, col quale il dott. Renzo Poggi, consigliere della Corte d'appello di Firenze, era stato chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la nota 20 ottobre 1961, n. 2408/I/1, con la quale la Presidenza della Corte d'appello di Firenze ha designato in qualità di presidente della predetta Commissione il dott. Gennaro Filippo Barbera, consigliere della predetta Corte d'appello di Firenze, in sostituzione del predetto dott. Poggi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gennaro Filippo Barbera, consigliere della Corte dei appello di Firenze, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del dott. Renzo Poggi, consigliere della stessa Corte d'appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Barbera, consigliere della Corte d'appello di Firenze, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 185

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia n. 15605, datata 3 agosto 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, l'ing. Ribaudo Antonio, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile, con l'ing. Bodini Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Bodini Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Ribaudo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1064)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1964.

Delega al Presidente della Giunta regionale Sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1965.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964;

Considerato l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1965;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda, per l'anno finanziario 1965, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 31 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1965
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 124

(1084)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Marazzana », con sede in Perticara (Pesaro) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, con il quale gli amministratori e sindaci della Società « Cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Marazzana », con sede in Perticara (Pesaro) sono stati revocati e l'avv. Nicola Perrulli è stato nominato commissario governativo della Cooperativa predetta;

Vista la relazione in data 28 dicembre 1964 del commissario governativo avv. Nicola Perrulli dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Marazzana », con sede in Perticara (Pesaro), costituita per rogito notaio Monti dott. Giuseppe in data 27 maggio 1900 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Biagioli Alfeo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore approvate con decreto ministeriale 28 gennaio 1934;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

a) Tariffa 31, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo decrescente del 3,50 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa 31C, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio decrescente del 3,50 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, con capitalizzazione delle decrescenze, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale 5 aprile 1933:

Tariffa n. 5, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1047)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore.

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 maggio 1958 e 14 settembre 1959.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1050)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1963.

Roma, addì 3 febbraio 1965

(1049) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Conferma in carica del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 132 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, e 8 settembre 1957, n. 964;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1962, relativo alla nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere, perchè scaduti, al rinnovo dei predetti incarichi;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Antonio Rapelli è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto si compone, oltre che del presidente dell'Ente medesimo, dei seguenti membri:

Pettinelli cav. Giulio e Peracchi Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bensi Carlo, in rappresentanza dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

Vesentini cav. Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

Natalini comm. Pietro e Ambrosi gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Bettoja comm. Angelo, in rappresentanza dei datori di lavoro del turismo e dell'ospitalità;

Cesolari Alessandro, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Martire dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Petronio dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bianco prof. Gerardo e Oberti dott. Armando, in qualità di esperti;

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Ente si compone dei seguenti membri:

Buccafurri dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti prof. Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Torelli rag. Franco, in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: Delle Fave

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'« Ente autonomo Volturno », con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Ritenuto che la domanda presentata dall'Ente autonomo Volturno, con sede in Napoli, per ottenere la concessione dell'esercizio delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è stata respinta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2058 del 14 gennaio 1965;

Ritenuto che l'impresa appartenente all'Ente autonomo Volturno, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa dell'« Ente autonomo Volturno », con sede in Napoli, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'« Ente autonomo Volturno », con sede in Napoli, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: Medici

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 967, che autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, ad esercitare il credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Visto lo statuto dell'anzidetta Cassa, approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 26 aprile 1954, 5 gennaio 1959, 17 ottobre 1961 e 16 settembre 1964;

Vista la delibera assunta in data 29 ottobre 1961 dal Consiglio d'amministrazione della Cassa medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le sottoelencate modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, con sede in Cosenza:

Il nono comma dell'art. 18 è sostituito del seguente:

« In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore generale e, ove esistano due vice direttori generali, dal più anziano nel grado. In caso di assenza o di impedimento anche di questi, il direttore generale sarà sostituito dall'altro vice direttore generale o, in sua contemporanea assenza od impedimento, da uno o due degli altri dirigenti dell'Istituto, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione »;

dopo il titolo VIII è inserito il nuovo titolo IX « Credito fondiario », comprendente quattro articoli aventi i numeri ed i testi di che appresso:

« Art. 52. — La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, a termini del testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e delle successive disposizioni modificatrici ed integratrici, esercita il credito fondiario con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio »;

« Art. 53. — Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania stabilisce le norme, condizioni e modalità per lo svolgimento delle operazioni, attive e passive, di credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presidente della Cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito fondiario di fronte ai terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 circa la delega della firma di rappresentanza ad altri Organi.

Il presidente, con il concorso del direttore generale, consente alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni degli atti di pignoramento ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto, per non essere stato stipulato, il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente, altresì, con il concorso del direttore generale, alla cancellazione delle trascrizioni degli atti di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti »;

« Art. 54. — La Cassa emette cartelle di credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia »;

« Art. 55. — L'utile netto della separata gestione del Credito fondiario è devoluto, per una quota non inferiore al decimo, al fondo di riserva ordinario di tale gestione.

La parte residua, secondo quanto stabilirà il Consiglio d'amministrazione, potrà essere destinata ad ulteriore aumento dello stesso fondo o a favore di altri fondi speciali costituiti o da costituire per il credito fondiario od anche essere assegnata ai fondi patrimoniali della Cassa di risparmio »;

conseguentemente vengono spostati di un numero in avanti i preesistenti titoli IX, X e XI, e di quattro numeri pure in avanti gli articoli dal 52 al 57, i quali pertanto assumono, rispettivamente, la numerazione da X a XII e da 56 a 61, restando invariati nelle denominazioni e nei testi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1965

Il Ministro: Colombo

(1124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1965, la provincia di Latina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1965, la provincia di Pescara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1965, la provincia di Pisa, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 751.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Cavarzere (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1136)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeirale in data 18 febbraio 1965, il comune di Pisa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.467.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1965, registro n. 398 Civili, foglio n. 287, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal computista capo a riposo Alberghini Mario avverso il provvedimento del 20 aprile 1962, n. 8/2691, con cui il Ministero delle finanze Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali respinse la richiesta del predetto diretta ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 10 marzo 1959 col quale egli era stato collocato a riposo a decorrere dal 5 luglio 1959.

(1054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione professionale

La dott. Mirella Santini, nata a Bologna l'11 febbraio [illegible], ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna il 7 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. [illegible]

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 mod. 241 D.P. — Data: 27 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Loria Giovanni fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 4.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 mod. 243 D.P. — Data: 6 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Catania: Intestazione: Romeo Maria, nata in Giarre il 12 maggio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 mod. 241 D.P. — Data: 3 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Derosa Domenica, nata a Toritto il 4 marzo 1938 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 1.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1097 mod. 243 D.P. — Data: 19 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo — Intestazione: Rubino Santa, nata a Ventimiglia di Sicilia il 14 maggio 1885 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1069 mod. 243 D.P. — Data: 10 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo — Intestazione: Rotigliano Maria in Algozini, nata a Palermo il 14 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 mod. 241 D.P. — Data: 10 ottobre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Chieti — Intestazione: Fornarola Mario, nato a Penne il 15 giugno 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. A/Ric. — Data: 2 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Torino — Intestazione: Perotti Teresita in Ferrari, nata a Nole Canavese l'8 luglio 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(1148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 22 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,87	624,85	624,825	624,85	624,84	624,85	624,85	624,85
$ Can.	580,62	580,40	580,25	580,15	579,90	580,50	580,10	580,65	580,80	580,50
Fr. Sv.	144,29	144,17	144,22	144,155	144,15	144,26	144,1775	144,30	144,26	144,20
Kr. D.	90,34	90,36	90,425	90,415	90,40	90,33	90,3950	90,35	90,33	90,32
Kr N.	87,36	87,37	87,41	87,42	87,30	87,36	87,41	87,36	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,67	121,67	121,60	121,67	121,6775	121,67	121,67	121,66
Fol.	173,90	173,84	173,86	173,85	173,85	173,88	173,84	173,90	173,88	173,85
Fr. B.	12,59	12,591	12,5930	12,5910	12,59	12,59	12,5905	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,49	127,47	127,51	127,50	127,51	127,503750	127,50	127,51	127,50
Lst.	1746,24	1747,20	1747,50	1747,50	1747 —	1746,17	1747,50	1746,30	1746,17	1747,10
Dm. occ.	157,08	157,08	157,09	157,10	157,05	157,06	157,09	157,08	157,06	157,07
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,18	24,1875	24,15	24,18	24,1865	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,79	21,78	21,795	21,80	21,79	21,78	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 22 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	580,125
1 Franco svizzero	144,166
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,674
1 Fiorino olandese	173,845
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	157,095
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « Santa Maria »

Con decreto n. 830 in data 13 febbraio 1965, la Società p. A. « Fonti Levissima », con sede in Valdisotto, frazione Cepina (Sondrio), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale naturale denominata Santa Maria che sgorga dalle Fonti « Levissima » nel territorio del comune di Valdisotto (Sondrio).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde tipo vichy della capacità di due litri, un litro, mezzo litro, un terzo di litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 x cm. 11 per le bottiglie da due litri ed un litro, di cm. 13,5 x cm. 9 per le bottiglie da mezzo litro e di cm. 11 x cm. 7 per le bottiglie da un terzo ed un quarto di litro, divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale in colore bianco si legge dall'alto in basso: « Fonti » (in caratteri neri) - Levissima (in caratteri rosso e celeste) rinchiuso in cornice nera - comune di Valdisotto (Sondrio) - Acqua oligominerale naturale (in caratteri neri) - Sorgente Santa Maria (in caratteri rossi) sopra lo stemma della Società.

Al centro sono riportate le indagini sugli effetti terapeutici dell'acqua, studiate dal prof. Sante Galatto, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara, in data 28 febbraio 1961.

In basso la frase « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » e gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra, su fondo rosa, sono riportati i risultati delle prove cliniche eseguite in data 6 novembre 1960 dal prof. Angelo Baserga direttore dell'Istituto di patologia speciale medica della Università di Ferrara ed inferiormente è riportato il giudizio di purezza batteriologica redatto in data 10 agosto 1960 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del Laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia, autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali con decreto Acis n. 121049 del 26 novembre 1956.

Nel riquadro di destra, su fondo celeste, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 dicembre 1960 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del Laboratorio chimico provinciale di Como, autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali con decreto Acis n. 120450 del 18 giugno 1955.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento mediante apposita condutture di acciaio isovetrificato, collocato in tubo di cemento ispezionabile lunga m. 1600 e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di m. 50, tenuta a prato naturale e recintata.

(1146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso e sedi di assegnazione

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prima assegnazione dei vincitori verrà effettuata fra le seguenti sedi, nei limiti dei posti sottoindicati:

Roma - Uffici centrali del Ministero n. 24.

Uffici periferici

Ancona	n. 1	Napoli	n. 2
Aquila	» 1	Palermo	» 2
Bari	» 2	Perugia	» 1
Bologna	» 2	Potenza	» 1
Bolzano	» 1	Reggio Calabria	» 1
Cagliari	» 1	Roma	» 2
Campobasso	» 1	Torino	» 2
Firenze	» 2	Trento	» 1
Genova	» 2	Trieste	» 1
Milano	» 2	Venezia	» 2

Art. 2.

Dei cinquantaquattro posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1 del presente bando, elencandole in ordine di preferenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza:

2) Nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica Italiana.

B) *Prova pratica di stenografia*:

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla Commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) *Prova orale*:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 8.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera B) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Il diario e le sedi periferiche in cui avranno luogo le prove scritte e la prova pratica saranno determinati con successivo provvedimento, anche in relazione alla residenza dei candidati e saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso. Comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova pratica di stenografia e le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 10.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati stenodattilografi di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati ad un ufficio del Ministero o ad una delle sedi indicate all'art. 1 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

A tali vincitori spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile . . .	L.	71.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. Il Ministro
Il direttore generale: GIUA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1965
Registro n. 6, foglio n. 229

(894)

Concorso per esami a cinque posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*), allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura o allo ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B), del precedente art, 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica Italiana.

B) *Prova pratica di stenografia*:

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla Commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) *Prova orale*:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra e per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato e invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale e copia autenticata del brevetto;

8) insignito di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra e per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune

di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattente o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvato con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti;

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero - se non ha ancora compiuto il 21° anno di età - che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devone essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e) ed f) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati stenodattilografi di 5ª classe in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle prefetture (nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale degli uffici copia).

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale . . .	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile . .	L.	71.818

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 230

(895)

Concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'Interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla Prefettura o all'ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

B) *Prova pratica di dattilografia*:

La prova pratica di dattilografia consiste:

a) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

b) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non oltre 15 minuti.

C) *Prova orale*:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non di meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della

pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato ed invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo o la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato riasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra in nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio; certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia al fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) il titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 687, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)* ed *f)* del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* e *g)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di 5ª classe in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle prefetture nelle quali vi siano vacanze fra il personale degli uffici copia.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	71.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario), indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIUA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 231

(897)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvata con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra:

Delibera:

L'interprete principale Carella Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1098)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 1° febbraio 1965).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, n. 5 (cinque) posti di aiutante di 2ª classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400, nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: GUADALUPI

(1059)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1965 è pubblicato il decreto ministeriale del 17 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1964, registro n. 11, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 9, foglio n. 70.

(1035)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Fernando Arci dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore della condotta medica di Roccaromana;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Claudio Fusco viene dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana in luogo del dott. Fernando Arci esplicitamente rinunciatario alla condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 9 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(995)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Vista la lettera n. 2921 dal 4 febbraio 1965, con la quale il sindaco del comune di Caserta comunica che il dott. Raffaele Di Luise ha rassegnato le dimissioni da medico condoto titolare della frazione San Clemente di Caserta;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta frazione San Clemente di Caserta;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Salvatore Iacono viene dichiarato vincitore della condotta frazione San Clemente di Caserta, in luogo del dott. Raffaele Di Luise, dimissionario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 10 febbraio 1965

(996) *Il medico provinciale*: LANNA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.